

FAQ Avviso Pubblico "Proposte di intervento da finanziare dell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)" – Via Sostegno 41/1

(aggiornato al 30 maggio 2025)

	QUESITI	RISPOSTE
1	<p>- Dopo la conclusione della ristrutturazione a cura del Comune, chi sarà responsabile della manutenzione straordinaria dell'immobile (es. guasti strutturali, impianti, tetto, infiltrazioni) nei successivi 20 anni di assegnazione?</p> <p>- La manutenzione ordinaria (utenze, pulizie, piccole riparazioni) è interamente a carico dell'Ente gestore?</p>	<p>Per quanto riguarda "MANUTENZIONE, RIPARAZIONI, NUOVE OPERE, ADDIZIONI, MIGLIORIE" rimandiamo all'art. 6 dell' All._3_SchemaDisciplinareMessaDisposizione, di cui riportiamo quanto segue:</p> <p>"Per l'intera durata della messa a disposizione dell'immobile il Partner Co-progettante dovrà provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla custodia, vigilanza, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile. Il Partner Co-progettante e/o i suoi aventi causa provvederanno a propria cura e spese all'esecuzione di tutte le opere di manutenzione edile ed impiantistica ordinaria e straordinaria necessarie a rendere utilizzabile il bene in relazione all'uso convenuto, comprese quelle necessarie per l'adeguamento dei Locali e degli impianti alle norme vigenti in materia."</p> <p>Inoltre, come da art. 8 dell' All._3_SchemaDisciplinareMessaDisposizione, "a far data dalla consegna dell'immobile saranno a carico del Partner Co-progettante tutte le spese relative alle utenze (energia elettrica, riscaldamento, gas, telefono, linea Internet, acqua)."</p>
2	<p>- Esiste o è previsto un piano di manutenzione dell'immobile predisposto dal Comune?</p>	<p>La ristrutturazione a carico della Città è in stato avanzato di realizzazione. Relativamente al piano di manutenzione, non appena ne saremo in possesso (presumibilmente a seguito del completamento dei lavori) procederemo alla condivisione. Qualora nel tempo si rendesse necessario effettuare lavori, sarà cura del concessionario acquisire il parere tecnico e il preventivo assenso da parte della Città.</p>
3	<p>- Il finanziamento PNRR copre le attività fino a marzo 2026. Cosa accade dopo questa data se non vengono trovati nuovi fondi?</p>	<p>Il finanziamento PNRR si esaurisce a fine marzo 2026, fatte salve eventuali proroghe concesse dal Ministero. Inoltre, a conclusione dei progetti PNRR, potranno essere riconosciuti, con le modalità del D.M. 72/2021 e nei limiti delle risorse disponibili, anche in relazione all'attuazione della recente riforma nazionale sui progetti di vita partecipati con la persona con disabilità, finanziamenti e sostegni opportuni per la continuità delle attività progettuali e potenziamento delle reti di prossimità, anche con riferimento alle attività sviluppate dall'Ente Partner per la sostenibilità complessiva dei nuovi servizi, agli impegni dall'Ente assunti con l'atto di messa a disposizione dell'immobile e considerato il valore d'uso del medesimo.</p>
4	<p>- L'Ente mantiene la disponibilità dell'immobile per i 20 anni anche in assenza di ulteriori contributi pubblici?</p>	<p>La durata della messa a disposizione dell'immobile, senza oneri come compartecipazione alla realizzazione del progetto, come previsto dalla deliberazione DEL 934 del 23 dicembre 2022 e ai sensi dell'art. 3 delle Linee Guida approvate con DCC n. 151 del 21/03/2022, è definita in anni venti con decorrenza dalla data di sottoscrizione del disciplinare. L'Ente si impegna a mantenere invariata la destinazione d'uso ventennale dell'immobile.</p>
5	<p>- Il disciplinare di assegnazione conterrà clausole che consentono il recesso anticipato da parte dell'ente o della Città? In quali condizioni?</p>	<p>Per quanto riguarda "INADEMPIENZE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO" rimandiamo all'art. 15 dell' All._3_SchemaDisciplinareMessaDisposizione, di cui riportiamo quanto segue:</p> <p>"La Città ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per superiori ed eccezionali esigenze pubbliche, con un preavviso di almeno 90 giorni.</p> <p>Per seri e comprovati motivi di forza maggiore il Partner Co-progettante potrà recedere dal presente atto previa comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 180 giorni. In caso di recesso sia da parte della Città sia da parte del Partner Co-progettante, il medesimo rinuncia sin d'ora a richiedere alla Città qualsivoglia risarcimento/indennizzo per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa, fatto salvo il riconoscimento dei lavori e dei servizi fino a quel momento eseguiti."</p>
6	<p>- È ammessa la realizzazione di attività a valenza commerciale o generatrici di entrate (es. eventi, corsi, prestazioni accessorie) per garantire la sostenibilità economica del progetto?</p>	<p>Per quanto riguarda "DESTINAZIONE DEI LOCALI" rimandiamo all'art. 3 dell' All._3_SchemaDisciplinareMessaDisposizione, di cui riportiamo quanto segue:</p> <p>"In relazione allo specifico investimento potranno essere previste possibili articolazioni progettuali anche finalizzate alla sostenibilità complessiva dei progetti e all'appropriatezza delle modalità attuative. In particolare, nell'ottica di promuovere un utilizzo dei beni immobili oggetto delle progettazioni che massimizzi il valore sociale del progetto e il vantaggio per la collettività e contribuisca allo sviluppo di comunità (esternalità positiva), potranno essere previsti nell'ambito delle proposte attività e servizi a fruizione e utilità collettiva, che possano rafforzare le reti relazionali locali in un'ottica di welfare di comunità, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.</p>

		<p>Le eventuali attività commerciali, gestite dal Partner Co-progettante in coerenza con il progetto presentato, dovranno essere finalizzate a garantire la sostenibilità del progetto complessivo di cui alle linee di attività del PNRR, previa autorizzazione da parte del Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.</p> <p>Eventuali ulteriori utilizzi, compatibili con la destinazione d'uso sociale dei Locali, dovranno essere espressamente autorizzati dal Dipartimento Servizi Sociali, Socio Sanitari e Abitativi.</p> <p>L'autorizzazione allo svolgimento delle eventuali attività commerciali, in presenza di margine positivo, potrà, in relazione alla rilevanza economica delle medesime, essere subordinata alla corresponsione di un canone di utilizzo dei Locali determinato anche in riferimento ai criteri di cui all'art. 19 del Regolamento Comunale n. 397, ovvero costituire elemento di valutazione per il riconoscimento degli eventuali sostegni opportuni per la continuità delle attività di impatto sociale nell'ambito dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa."</p>
7	- Il cofinanziamento del 15% può essere coperto anche in parte con risorse in natura (es. volontariato, spazi propri temporanei)?	<p>Ai fini del raggiungimento della quota di cofinanziamento minimo obbligatorio del 15%, occorre che le risorse aggiuntive (risorse umane, anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il proponente intende valorizzare a titolo di cofinanziamento siano chiaramente identificabili e quantificate da un punto di vista economico.</p> <p>Per quanto riguarda il volontariato in fase di rendicontazione dovranno essere indicati: il numero di ore di attività, la tariffa oraria e il costo figurato complessivo.</p> <p>Per quanto riguarda i beni materiali /prestazioni /servizi donati, questi possono essere valorizzati come contributi in natura nell'ambito del cofinanziamento tramite una dichiarazione che ne attesti il valore in coerenza con i prezzi di mercato e in conformità alle regole di bilancio previste per ciascun ente.</p> <p>Per quanto riguarda altre risorse in natura la Città di Torino si riserva la facoltà di valutarle in base alle singole specificità e in rapporto all'intero progetto.</p>
8	- Tra i soggetti ammissibili, è possibile considerare enti del terzo settore che collaborano in un'altra progettualità afferente alla Linea di attività "1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del PNRR M5C2S1, in quanto selezionati nell'ambito di una Coprogettazione ai sensi del Codice del Terzo Settore, cui si è dato continuità mediante Convenzione?	<p>Come previsto nella deliberazione della Giunta Comunale n. 249 del 14/04/2022, non sono ammesse le candidature di soggetti (siano essi singoli proponenti o capofila o partner percettori di budget) del Terzo Settore titolari di progettualità afferenti alla Linea di attività "1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità" del PNRR M5C2S1, già selezionate con le precedenti procedure e oggetto dei relativi accordi di collaborazione.</p> <p>Sono quindi esclusi solo gli ETS che hanno già un progetto selezionato dalla Città di Torino per comporre le progettualità della Città relative alla Linea 1.2.</p>
9	- È possibile imputare una parte di budget a sostegno di eventuale appartamento/ti provvisori?	<p>Per la linea di investimento 1.2 - "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", al fine del raggiungimento dei target PNRR, è sufficiente che la persona beneficiaria sia inserita all'interno del gruppo appartamento entro marzo 2026. Le attività che non afferiscono esclusivamente all'abitazione ma a percorsi di abilitazione e accompagnamento all'autonomia possono essere realizzate anche prima dell'ingresso del beneficiario nel gruppo appartamento e finanziate dal PNRR.</p>
10	- Nell'avviso è segnalato che la struttura sarà consegnata arredata. È possibile sapere se l'arredo sarà completo in tutta la struttura o maggior dettaglio nella descrizione?	<p>La struttura verrà consegnata arredata a cura della Città, per maggiore dettaglio rimandiamo all'elenco provvisorio dei singoli arredi.</p>
11	- Per quanto riguarda il co-finanziamento minimo obbligatorio pari al 15% è possibile calcolarlo a partire dalla richiesta di finanziamento totale del progetto e inserirlo solo su alcune voci, o è necessario applicarlo a tutte le singole voci di budget inserite nel documento All. 2c_piano finanziario gestione?	<p>La percentuale minima obbligatoria di cofinanziamento, pari al 15%, deve essere calcolata sul totale del progetto e può essere inserita come voce di budget autonoma o come parziale di una o più voci di budget.</p>
12	- Il prospetto economico è da considerarsi per un periodo di 12 mesi (annualità) o ha una durata diversa?	<p>L'art. 7 dell'Avviso prevede che "il Piano Finanziario della prima annualità dovrà tenere conto dei costi relativi alla fase di avvio del progetto e dovrà essere riferito al periodo decorrente dall'approvazione del sostegno economico, in esito alla co-</p>

		progettazione, al 31 marzo 2026, termine delle progettualità PNRR, fatta salva eventuale proroga approvata dal Ministero". Se dunque l'approvazione avverrà nel giugno 2025 la durata del Piano finanziario sarà di nove mesi salvo proroghe ministeriali.
13	- È possibile prorogare i termini di scadenza del bando in oggetto?	In considerazione degli stringenti termini stabiliti per le progettazioni PNRR - Next Generation EU non è possibile aderire alla richiesta di proroga della scadenza prevista nel presente avviso per la presentazione delle istanze progettuali.
14	- La caldaia è per la produzione di acqua calda sanitaria? In alternativa com'è servita l'acqua calda?	Si può confermare che la caldaia alimentata a metano, collocata nel basso fabbricato pertinenziale alla struttura oggetto della presente gara, può essere utilizzata sia per la produzione di riscaldamento, che di acqua calda sanitaria.
15	- Si può partecipare come singolo proponente e definire nella proposta progettuale una serie di collaborazioni con altri ETS, dove questi non saranno percettori di budget, senza stipulare un ATI/ATS? In caso affermativo gli altri ETS si possono configurare come "fornitori di servizi" e/o di attività di volontariato?	Sì, è possibile partecipare come singolo proponente e definire nella proposta progettuale la partecipazione di altri partner non percettori di budget anche senza stipulare un'ATI o un'ATS. Il proponente può comunque acquistare servizi accessori, non prevalenti, da altri ETS e anche definire collaborazioni per il supporto di attività di volontariato.
16	- È possibile la valorizzazione del volontariato, come cofinanziamento, di un ETS che collabora con l'Ente proponente senza che vi sia un ATI/ATS?	Ai fini del raggiungimento della quota di cofinanziamento minimo obbligatorio del 15% è possibile valorizzare risorse offerte da enti collaboratori e non (tra cui ETS senza ATI o ATS) che pervengono come donazioni. Occorre comunque che le risorse aggiuntive (risorse umane, anche volontarie, risorse strumentali, finanziarie, attività e prestazioni, ecc..) che il proponente intende valorizzare a titolo di cofinanziamento siano chiaramente identificabili e quantificate da un punto di vista economico.